

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2001, n.416

Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997.

GU n. 277 del 28-11-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con il quale e' stata istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto;

Visto l'articolo 17, comma 32, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con il quale viene stabilito che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, in data 8 maggio 1989, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, in data 12 luglio 1990, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 luglio 1990;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, in data 21 dicembre 1995, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento reca la disciplina della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, di cui all'articolo 17, commi da 29 a 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione.

3. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione costituiti da qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore cosi' prodotto, localizzati in un medesimo sito industriale, appartenenti ad un singolo esercente e dei quali almeno uno abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW; le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:

a) impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldamento, forni di trattamento termico;

b) impianti di postcombustione, cioe' qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;

c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;

d) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;

e) reattori utilizzati nell'industria chimica;

f) batteria di forni per coke;

g) coppers degli altiforni;

h) impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas, o da turbine a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.



MAGISTER S.R.L.

Via S. Francesco da Paola n.6 – 46100 Mantova

Tel. 0376/1960701 Fax 0376/1960375

E-mail info@magistersrl.eu – www.magistersrl.eu

Art. 2. Soggetti obbligati e adempimenti

1. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui all'articolo 1.
2. I predetti esercenti devono presentare agli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale contenente le seguenti indicazioni riferite all'anno precedente:
 - a) la denominazione della ditta, la sede sociale, la partita IVA, il codice fiscale e le generalita' di chi la rappresenta legalmente o negozialmente;
 - b) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si trova l'impianto;
 - c) la costituzione del grande impianto di combustione nonche' la descrizione e le caratteristiche dei singoli impianti;
 - d) la qualita' e la quantita' complessiva di ciascun combustibile utilizzato nel suddetto impianto, anche risultante dalla documentazione fiscale;
 - e) la quantita' complessiva rispettivamente di SO₂ e NO_x emessa e relativa metodologia di calcolo.
3. Le emissioni in tonnellate di SO₂ e NO_x sono determinate nei modi indicati nell'allegato tecnico, parte prima, al presente regolamento.
4. L'esercente e' obbligato a conservare per almeno 5 anni la documentazione attestante la veridicita' della dichiarazione ed in particolare:
 - a) il dettaglio dei metodi di calcolo utilizzati;
 - b) il contenuto di zolfo in ciascuna tipologia di combustibile nonche' la composizione completa dello stesso, nel caso in cui si utilizzi la formula (3) riportata nell'allegato tecnico, parte prima;
 - c) i consumi di combustibile, misurati o stimati, per singolo impianto;
 - d) i dati ottenuti da eventuali sistemi di monitoraggio in continuo;
 - e) i dati delle periodiche campagne di monitoraggio;
 - f) le curve di taratura delle emissioni di NO_x in funzione del carico o di altro parametro equivalente tipico dell'impianto in questione, ove venga utilizzato il metodo a1) del punto 2.2.2 indicato nell'allegato tecnico, parte prima;
 - g) le ore annue di effettivo funzionamento degli impianti qualora il volume dei fumi sia misurato in continuo.

Art. 3. Poteri e controlli

1. L'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, avvalendosi, ove occorra, degli organismi di controllo anche ambientale, verifica la congruita' della dichiarazione secondo quanto riportato nell'allegato tecnico, parte seconda, al presente regolamento.

Art. 4. Pagamento della tassa

1. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate bimestrali sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto.
2. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, dalle rate successive, ovvero sono restituite mediante rimborso.
3. In caso di cessazione dell'attivita' dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi. In caso di cessione dell'impianto ad altro soggetto, le rate di acconto dovute dal cessionario sono calcolate sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle emissioni dell'anno precedente presentata dal cedente. In caso di attivazione di un nuovo impianto le rate di acconto sono calcolate sulla base delle emissioni presunte di SO₂ ed NO_x.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2001

Allegato omesso